

„ esteri d' Italia , e ne rende inteso il Pubblico .

„ IV. Le lettere , che vengono da fuori Stato per mezzo d' Uffizj , o Corrieri convenzionati , pagano oltre li carichi , e sbor- si alle medesime giusta le convenzioni sol- di dodici l' oncia . Il Governo fa rinnovare le convenzioni , e stabilirne delle nuove , secondo che crederà del maggiore interes- se Nazionale cogli Ufficj , e Corrieri e- steri :

„ V. E' parimenti autorizzato il Governo a convenire per le lettere , che si voglio- no transitare per mezzo degli Ufficj Posta- li dello Stato .

„ VI. Le lettere , che si inviano all' Este- ro , pagano soldi otto per oncia di franca- tura .

„ VII. Le stampe coperte , che vanno all' Estero , pagano come le lettere : le scoperte fino al peso di once sei pagano la me- tà della tassa . Oltrepassando queste il pe- so di once sei pagano un soldo per ogni oncia di aumento .

„ VIII. Le Stampe coperte , che vengono dall' Estero , pagano come le lettere , le sco- perte fino al peso di once sei pagano la metà della tassa . Oltrepassando queste il peso di once sei pagano un soldo per ogni oncia d' aumento .

„ IX. Le Stampe coperte che circolano den- tro il Regno pagano come le lettere , le sco-